

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 14 settembre 2010, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso datato 16 aprile 2010 la ricorrente, cointestataria di un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto di prima abitazione stipulato il 1° luglio 2004, riferiva che tale finanziamento aveva le seguenti caratteristiche: tasso di ingresso: 2,95% nominale annuo fisso per i primi 6 mesi; tasso successivo: Euribor 3 mesi + spread 1,40%; facoltà di optare (entro i cinque giorni precedenti la scadenza della rata) per l'applicazione di un tasso di interesse fisso per un periodo di ammortamento della durata di sessanta mesi.

Previo esercizio della relativa opzione da parte della ricorrente, era stato stabilito a suo tempo che, per il periodo novembre 2007-ottobre 2012, al mutuo sarebbe stato applicato il tasso fisso nella misura del 5,82% nominale annuo.

Sempre la ricorrente affermava poi che, il 26 ottobre 2009, le parti avevano stipulato una scrittura privata in deroga alle previsioni contrattuali, per tornare all'applicazione di un tasso variabile, pari all'Euribor 3 mesi + spread dell'1,45%.

Con nota del 18 febbraio 2010 la ricorrente sporgeva formale reclamo all'intermediario convenuto, il quale aveva dato riscontro negativo alla richiesta della stessa di beneficiare "della riduzione dell'importo delle rate versate nel 2009" ai sensi del D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009.

L'intermediario rispondeva al reclamo con lettera del 22 marzo 2010, confermando il proprio diniego. In particolare, faceva presente che:

- per finanziamenti "a tasso non fisso" si intendono "i finanziamenti a tasso variabile e quelli a tasso misto ... per le sole rate variabili nel 2009";
- fino alla rata di settembre 2009 la ricorrente aveva usufruito di un tasso fisso;



- per le rate da ottobre a dicembre 2009 il tasso variabile applicato era stato del 2,25%, “ben al di sotto del 4%”.

Ritenendo la risposta insoddisfacente, la ricorrente con il sopra citato ricorso chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di pronunciarsi in merito al proprio diritto alla restituzione, per il periodo gennaio-ottobre 2009, della differenza tra il tasso del 5,82%, effettivamente pagato a titolo di interessi, e il tetto del 4%.

In data 24 maggio 2010, l'intermediario presentava le proprie controdeduzioni chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di irricevibilità del ricorso in quanto “la normativa ... [applicabile alla contestazione] esula[va] ... dalla competenza sia della Banca ... sia del Collegio ..., tenuto conto che solo l'Amministrazione dello Stato, soggetto tenuto a farsi carico in ultima istanza dell'importo reclamato ...[dalla ricorrente], poteva decidere se effettivamente concedere o meno, il beneficio economico di cui si tratta”.

In via subordinata, l'intermediario chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di non accogliere il ricorso facendo presente che “qualora il Ministero dell'Economia avesse ritenuto che l'applicazione al caso di specie della normativa ... costituisse interpretazione ultra legem, l'eventuale decisione di accoglimento del ricorso avrebbe esposto la Banca, mero intermediario nel rapporto tra beneficiario e Ministero, a sostenere ingiustificatamente il relativo onere”.

Nel merito della vicenda, l'intermediario sosteneva, infine, che alla ricorrente non spettasse il contributo statale oggetto della controversia, poiché l'ambito di applicazione del beneficio sarebbe riservato “esclusivamente per le parti variabili dei suindicati finanziamenti, e questo non per una mera questione interpretativa ..., ma per una espressa previsione di legge dalla quale non era possibile prescindere” e dunque l'istanza della ricorrente non poteva trovare accoglimento tenuto conto che, per sua espressa richiesta, nel periodo gennaio 2009-ottobre 2009, le rate erano state calcolate sulla base del parametro a tasso fisso, quindi “totalmente al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 2 D.L. 185/2008”.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 14 settembre 2010.

DIRITTO

La questione oggetto della controversia attiene all'applicabilità o meno al contratto di finanziamento stipulato dalla ricorrente il 1° luglio 2004 dei benefici previsti dal D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009.

Ai fini della soluzione della questione, occorre preliminarmente pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dall'intermediario resistente in sede di controdeduzioni.

In tema di applicabilità dei benefici previsti dalla sopra citata legge sono ad oggi molteplici i ricorsi proposti innanzi a questo Organismo con riferimento soprattutto alla necessità di individuare i confini applicativi della stessa e le tipologie contrattuali in essa rientranti.

Tuttavia l'intermediario resistente ha sollevato eccezioni in merito al difetto di legittimazione passiva e di incompetenza per materia asserendo che “solo l'Amministrazione dello Stato, ... può decidere se effettivamente concedere o meno, il beneficio economico di cui si tratta”.

Ha altresì affermato che “in assenza di una pronuncia dell'Amministrazione Finanziaria statale” la banca non aveva potuto accogliere la richiesta degli interessati e che “qualora il Ministero dell'Economia dovesse ritenere che l'applicazione al caso di specie della normativa ... costituisca interpretazione ultra legem, l'eventuale decisione di accoglimento del ricorso avrebbe esposto la Banca ... a sostenere ingiustificatamente il relativo onere”.



Così posta, la questione appare essere priva di fondamento.

La circostanza, infatti, che sia, da ultimo, lo Stato a sopportare a proprio carico la differenza tra gli interessi pattuiti in contratto e quelli effettivamente addebitati al cliente nell'anno 2009 in applicazione della previsione legislativa di cui all'art. 2 del D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009, non pare a questo Collegio potersi considerare una valida ragione per escludere la possibilità per questo Organismo di fornire interpretazione alla relativa norma.

L'Arbitro Bancario Finanziario – al pari di qualunque altro organo chiamato a giudicare di controversie – non può venire meno, infatti, al compito di interpretare e applicare norme di legge, neppure nei casi in cui la pronuncia del Collegio possa avere riflessi indiretti sull'Amministrazione pubblica. Del resto, ogni norma di legge, una volta emanata, vive di vita propria e non può che essere interpretata secondo i canoni fissati all'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, senza che valore determinante possa essere dato a successive letture della medesima disposizione proposte da quegli stessi organi della pubblica amministrazione che risultano coinvolti nell'applicazione della norma stessa.

Passando ora all'esame nel merito della questione controversa, se risulta pacifico tra le parti che il contratto stipulato dalla ricorrente nel 2004 sia da considerarsi un mutuo prima casa, contrasto vi è, invece, a proposito della riconducibilità della tipologia contrattuale in discorso nel novero dei 'mutui a tasso non fisso'. E ciò in quanto, secondo la banca resistente, con tale espressione il legislatore ha inteso escludere dal campo di applicazione dell'art. 2 i mutui c.d. modulari a tasso misto, ovvero i mutui che prevedono, nel corso della durata del finanziamento, opzioni di scelta tra tasso fisso e tasso variabile, quantomeno nell'ipotesi in cui, nel periodo interessato dal Decreto Tremonti (2009), si sia optato per l'applicazione del tasso fisso.

Una tale opinione non risulta, però, a parere del Collegio, condivisibile.

In realtà, l'espressione "mutui a tasso non fisso" contenuta nella versione finale dell'art. 2 del Decreto Tremonti (e venuta a sostituirsi all'espressione precedentemente usata "mutui a tasso variabile") pare doversi intendersi – anche in considerazione degli obiettivi di tutela del mutuatario che sono propri di questa normativa - in senso ampio.

Nel perimetro di applicazione della disposizione vanno dunque ricomprese tutte le tipologie contrattuali di mutui differenti da quelle 'a tasso fisso', accomunate, in un contesto di crisi finanziaria quale quella che ha colpito i mercati nel 2008/2009, da una penalizzazione eccessiva del prenditore del credito provocata dalle forti variazioni dei parametri di riferimento cui viene ancorato il tasso di interesse.

Dato l'obiettivo perseguito dalla legislazione anti-crisi, non si vede, del resto, ragione per escludere dal meccanismo protettivo i ricorrenti che, nel contesto di un mutuo modulare a tasso misto, hanno optato, a termini di contratto, per l'applicazione nel 2009 del tasso fisso. E ciò anche in considerazione del fatto che una tale opzione è stata, nella sostanza delle cose, provocata proprio dagli aumenti diventati nel frattempo davvero preoccupanti dei tassi d'interesse rispetto all'iniziale tasso variabile indicizzato.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca alla ricorrente, per il periodo gennaio - ottobre 2009, la differenza tra il tasso effettivamente applicato e quello previsto dall'art. 2 D.L. 185/2008.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO